

Mutuo Chirografario (a tasso fisso o indicizzato) Foglio informativo

Sezione I: Informazioni sulla Banca

Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa : Via Vittorio Emanuele II 15/17, Alcamo (TP)

Codice ABI : 8946

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3783.80

Registro delle imprese di Trapani n. 00071310817

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A160488

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale al 31/12/2008 : €uro 3.475.296

Riserve al 31/12/2008 : €uro 50.180.623

Telefono 0924 591111 Telefax 0924 502975

www.bancadonrizzo.it email direzione@donrizzo.bcc.it

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica del mutuo chirografario

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

In caso di **estinzione anticipata** (o di **rimborso parziale**) del finanziamento può essere richiesto – se previsto in contratto e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 40/2007 – un compenso onnicomprensivo.

Informativa relativa alla Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Bersani bis)

Compenso per estinzione anticipata

In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto, se previsto nel contratto, un compenso onnicomprensivo.

- a) nessun compenso è dovuto per l'estinzione anticipata di mutui destinati ad acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.
- b) nessun compenso è dovuto per l'estinzione anticipata di mutui estinti per surrogazione ai sensi dell'art. 8 D.L. 31 gennaio 2007, n.7 – convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 della Legge 2 aprile 2007, n. 40 – qualora destinati alle finalità di cui al punto a).

Rimborso anticipato

Il mutuatario ha diritto di estinguere (parzialmente o totalmente) un mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche senza alcun onere. Con riguardo ai mutui rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo ABI-Associazioni dei Consumatori del 2 maggio 2007, all'atto dell'estinzione (totale o parziale) verrà applicata la penale nella misura prevista da detto Accordo (si rimanda alla sezione III del presente foglio informativo – Importi massimi di commissioni e spese).

Portabilità del mutuo

La disposizione normativa consente al mutuatario il “trasferimento” del mutuo da una banca all'altra. La nuova banca, attraverso la concessione di un mutuo di scopo da stipularsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata, si “surroga” nel credito e nelle garanzie acquisite dalla banca originaria, evitando una nuova iscrizione ipotecaria. Nessun onere o spesa può essere posto a carico del mutuatario da parte della banca “*subentrante*” e della banca “*surrogata*” per l'espletamento delle relative formalità.

Tipi di mutuo disponibili

Mutui a tasso fisso: il tasso rimane fisso per tutta la durata del mutuo. Dà la certezza al consumatore della misura del tasso indipendentemente dalle variazioni di mercato. Questo mutuo è indicato per il cliente che voglia conoscere, fin dalla stipula del contratto, gli importi delle singole rate a scadere e l'ammontare complessivo del debito (capitale ed interessi) da restituire.

Mutui a tasso variabile: il tasso di interesse varia automaticamente in relazione all'andamento di uno o più parametri specificatamente indicati nel contratto di mutuo (tasso "indicizzato") ovvero per effetto dell'esercizio, da parte della banca, della facoltà di adeguarlo alle oscillazioni del mercato creditizio e finanziario. Consente al consumatore di corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con le variazioni di mercato.

Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il mutuo chirografario

RISCHIO DI TASSO

(in caso di tasso fisso) Il mutuo chirografario a tasso fisso presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse, mentre l'impegno finanziario del cliente rimane agganciato al tasso originariamente pattuito.

(in caso di tasso indicizzato) Il mutuo chirografario a tasso indicizzato, cioè agganciato all'andamento di determinati parametri (es. euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell'impegno finanziario richiesto al cliente.

RISCHIO DI CAMBIO

(in caso di mutuo in valuta estera) Nel mutuo chirografario erogato in valuta estera può individuarsi in capo al cliente, oltre al predetto “rischio di tasso”, un “rischio di cambio” determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a riferimento; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento rispetto alla valuta nazionale con un conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso del prestito.

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche. La possibilità per la banca di variare, in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche applicate, ove contrattualmente previsto e nel rispetto della normativa vigente.

Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione

	Prestiti personali Fino a 18 mesi	Prestiti personali Da 19 fino a 60 mesi	Mutui Imprese Fino a 18 mesi	Mutui Imprese Da 19 fino a 60 mesi
Tassi dare <i>(entro comunque i tassi di usura previsti)</i>				
Fisso minimo	10,00%	----	7,50%	----
Fisso massimo	TopRateFam 12,50%	----	TopRateImp 7,60%	----
Variabile	----	----	----	----
Variabile minimo	----	RIB3+ 6,05	----	RIB3+5,30
Variabile massimo	----	RIB3+10,55	----	RIB3+6,30
Di mora	TopRateFam 12,50%	TopRateFam 12,50%	TopRateImp 7,60%	TopRateImp 7,60%
Spese e Commissioni				
Sull'accordato erogato	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
con un minimo di	€ 100,00	€ 100,00	€ 55,00	€ 55,00
e un massimo di	€ 200,00	€ 200,00	€ 1.500	€ 1.500
Spese per rinuncia dopo delibera	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Pagamento rata per cassa (compreso avviso)	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00
Per ogni lettera di sollecito inviata	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Estinzione anticipata mutuo(*)	1% deb.res.	2% deb.res.	2% deb.res.	2% deb.res.
Recupero spese assicurative per anno	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00
Altre condizioni				
Imposte e tasse presenti e future	Legge vigente	Legge vigente	Legge vigente	Legge vigente
Imposta sostitutiva	no	Legge vig. (1)	no	Legge vig.(1)
Recupero spese assicurative per anno	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00
Invio documenti trasparenza e variazioni cond. - recupero spese postali	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00

(1) Ai contratti che consentono la possibilità di estinzione inferiore a 18 mesi non viene applicata l'imposta sostitutiva ma l'imposta di bollo.

L'imposta sostitutiva è elevata al **2,00%** per i finanziamenti erogati per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

(*) Per i contratti di mutuo richiesti da "persone fisiche" per la costruzione, l'acquisto o la ristrutturazione di immobili ad uso abitazione o utilizzati per la propria attività lavorativa stipulati dal 02/02/2007 non sono applicabili le commissioni e le penali previste in caso di estinzione anticipata del mutuo o di rimborso parziale del debito residuo. Per l'estinzione di quei contratti di mutuo stipulati prima di tale data, l'applicazione di penali e commissioni per estinzione anticipata o rimborso parziale deve comunque rispettare quanto previsto nell'accordo stipulato fra ABI e Associazioni di consumatori in data 02/05/2007 (rif. Decreto Legge n. 7/2007, convertito con modificazioni nella Legge n. 40/2007). Rimandiamo alla leggenda i dettagli del caso.

Tasso Annuo Effettivo Globale Medio

Il Tasso Annuo Effettivo Globale Medio praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato trimestralmente ai fini della legge sull'usura, è quello indicato nell'apposita tabella (affissa in ciascuna filiale della Banca e disponibile sul sito internet) per la categoria di operazioni "Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche".

Note

- Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile (365 giorni o 366 se bisestile).
- RIB3 = Euribor a tre mesi, media % del mese precedente ;
- Esempi di finanziamento:
Euribor = 0,80%

BANCA DONRIZZO

- Prestito personale di Euro 10.000 ; 18 rate da € 600,57; Tasso fisso 10,00%; spese di erogazione € 100,00; **ISC** (Indicatore sintetico di costo) 11,919%;
- Prestito personale di Euro 10.000 ; 60 rate da € 197,31; Tasso variabile (Euribor+6,05) 6,85%; spese di erogazione € 100,00; **ISC** (Indicatore sintetico di costo) 7,519%;
- Mutuo imprese di Euro 10.000 ; 18 rate da € 589,12 Tasso fisso 7,50%; spese di erogazione € 100,00; **ISC** (Indicatore sintetico di costo) 9,167%;
- Mutuo imprese di Euro 10.000 ; 60 rate da € 193,79 Tasso variabile (Euribor 3 mesi + 5,30) 6,10%; spese di erogazione € 100,00; **ISC** (Indicatore sintetico di costo) 6,717%;
- In presenza di conto corrente vige sempre l'obbligo di addebito automatico in conto di ogni singola rata.
- Nessuna commissione è dovuta per le rate mutuo addebitate in conto e senza invio di avviso.
- I prestiti personali sono, di norma, proponibili fino ad un importo massimo di € 30.000,00.

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate sono tempestivamente messe a disposizione del cliente mediante versamento sul conto corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo, appena dopo la completa formalizzazione del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste.

Rimborso - Il mutuo chirografario deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta - ratealmente, secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca ed il cliente. Il pagamento delle singole rate e degli eventuali accessori deve avvenire con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al cliente oppure presso gli sportelli della banca.

Senza necessità di alcuna formalità, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, sull'importo non pagato alle relative scadenze, l'interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento.

Le parti possono anche concordare un periodo di preammortamento.

Rimborso parziale o estinzione anticipata (applicabile nel rispetto dell'art. 7 del D.L. 31/01/2007, n. 7.) – Con pagamento di una commissione calcolata sul capitale anticipatamente rimborsato, se prevista nel contratto o senza pagamento di alcuna commissione nel caso di mutui contratti da persone fisiche per acquisto/ristrutturazione di immobili destinati a fini abitativi o allo svolgimento della propria attività economica o professionale, il cliente può, in qualsiasi momento, esercitare la facoltà di rimborso parziale o estinzione anticipata del prestito.

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine – La Banca avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto e in particolare qualora il cliente non provveda al puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso. La Banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del mutuatario o degli eventuali garanti in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. In questi casi, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, senza necessità di alcuna formalità, l'interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento.

Il rapporto di mutuo chirografario è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (Condizioni Generali) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni - La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione di legge relativa alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un *giustificato motivo*, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibile con la modalità dell'esecuzione.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Invio della corrispondenza alla banca - Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Identificazione della clientela - All'atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso.

Deposito di firme autorizzate e poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Queste ultime possono riguardare, ad. es., l'emissione di assegni bancari, il versamento di somme o titoli, il prelievo di somme, le disposizioni a favore di terzi, le deleghe di pagamento o riscossione, ecc.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i contestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Contestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone, salvo diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i

contestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.

In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Compensazione - Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso filiali diverse, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge (di cui all'art.1186 del Codice Civile) o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.

La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, sebbene i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza l'obbligo di preavviso anche se la banca dovrà comunque darne pronta comunicazione al cliente. Tale facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 lett.a) del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Se il conto è intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Diritto di ritenzione – La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente

Modifica delle condizioni contrattuali – La Banca ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/93) così come modificato dall'art.10 D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito in legge con Legge n. 248 del 4/08/2006.

In conformità a quanto previsto da suddetta normativa, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i tassi, i prezzi e le altre condizioni dei singoli contratti di durata qualora sussista un "giustificato motivo".

La Banca comunica espressamente le variazioni, in forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni delle condizioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per Cliente.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art.33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie - Per qualunque controversia derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'*Ufficio Reclami* della Banca, entro due anni da quando è stata eseguita l'operazione contestata.

L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse (30 giorni in caso di bonifici transfrontalieri, 90 giorni in caso di servizi di investimento).

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, per le controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria, il Cliente potrà rivolgersi al "Conciliatore Bancario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma. Il Conciliatore Bancario mette a disposizione i seguenti due strumenti di tutela:

1) Ombudsman – Giurì bancario, organo collegiale che *offre una procedura gratuita di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Il danno economico di cui si chiede il risarcimento* non deve essere superiore a 50.000 euro (prescindendo dall'importo dell'operazione) per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 e la controversia non deve essere già stata sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organo conciliativo. Il ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante una richiesta scritta. L'Ombudsman è tenuto ad emettere giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, ovvero entro 120 giorni dalla data di ricevimento, se la documentazione è carente ed è necessario richiedere una integrazione.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman-Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione. All'Ombudsman possono essere rivolti anche i ricorsi in materia di bonifici transfrontalieri.

2) Conciliazione, che *consiste in una procedura che non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti, che a tal fine sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti a individuare un possibile accordo.*

La conciliazione può essere richiesta su qualsiasi controversia, qualunque sia il valore contestato, la natura dell'operazione, oppure il danno, nel rispetto delle norme vigenti, e deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla prima riunione tra le parti. L'accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti, e può essere omologato dal Tribunale e divenire titolo esecutivo, salvo, altrimenti configurarsi come conciliazione atipica, valida come accordo tra le parti. Il conciliatore riceve per il suo incarico un corrispettivo pagato da entrambe le parti sulla base di tariffe approvate dal Ministero della Giustizia, rapportate al valore della controversia.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

I Regolamenti delle rispettive procedure sono a disposizione del Cliente presso tutte le filiali della Banca e sono consultabili anche sul sito internet del Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it).

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

LEGENDA:

Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.

Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

(in caso di tasso indicizzato) **Parametro di indicizzazione:** rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

Spese di istruttoria: spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.

Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.

Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.

Indicatore sintetico di costo (ISC) : è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.

Consumatore: cliente persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale.

Giustificato motivo: non deve essere generico, ma deve riguardare gli eventi di "comprovabile effetto sul rapporto bancario" (ad esempio: mutamento del grado di rischiosità del cliente; variazioni dei tassi di mercato che determinano un aumento dei costi operativi per gli intermediari).

Comunicazioni ex artt. 118 e 119 D.Lgs. 385/93:

- comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della banca delle condizioni contrattuali (art. 118);

- comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno al fine di fornire informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).

Tasso annuo effettivo globale medio: è la media aritmetica dei tassi effettivi globali, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dal complesso delle banche e degli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La rilevazione viene effettuata trimestralmente dalle Autorità Creditizie per ciascuna categoria omogenea di operazioni di credito e per classi di importo. I tassi medi rilevati, corretti in relazione alla variazione del valore medio dei tassi BCE, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana. Aumentando questi tassi della metà, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Estinzione anticipata dei mutui - La legge 40/2007 di conversione del decreto legge 7/2007, all'art. 7, prevede che non può essere richiesto alcun compenso per estinzione anticipata nel caso di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione oppure allo svolgimento della propria attività economica o professionale, richiesto da parte di persone fisiche.

La legge prevedeva altresì che entro il 2/5/2007 l'ABI e le Associazioni dei Consumatori prescrivessero le linee guida per ridurre "ad equità" i compensi previsti/applicati dalle Banche prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Pertanto, il 2 maggio 2007 l'ABI e le Associazioni dei Consumatori hanno siglato l'Accordo sulla "riconduzione ad equità" dei compensi per estinzione anticipata totale o parziale dei mutui stipulati sia prima dell'entrata in vigore del Decreto legge (2/2/2007) sia prima dell'entrata in vigore della legge (3/4/2007) che l'ha convertito con modifiche.

In sintesi, la situazione è la seguente:

1. mutui per l'acquisto prima casa:
 - a. stipulati prima del 2/2/2007: penali ridotte come da Accordo ABI/Consumatori;
2. stipulati dal 2 febbraio in poi : penale a zero;
3. mutui per l'acquisto e la ristrutturazione di qualunque unità immobiliare adibita ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche:
 - a. stipulati prima del 3/4/2007: penali ridotte come da Accordo ABI/Consumatori;
 - b. stipulati dal 3/4/2007 in poi: penale a zero.

I clienti che abbiano diritto di richiedere l'applicazione della penale ridotta, debbono farne richiesta alla Banca utilizzando il fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato all'Accordo Abi/Consumatori, nel quale va indicato in quale caso rientra il mutuo di cui il richiedente è intestatario o cointestatario.

La Direzione